

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-3475 del 24/07/2020 |
| Oggetto | D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta FOX S.P.A. DI RENZO BOMPANI e C. con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Pienza n. 100 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Codigoro n. 15. Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'attivita' di produzione elettrodomestici, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 6438 del 06.11.2015, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-3751 del 06.08.2019 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-3582 del 24/07/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | GABRIELLA DUGONI |

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 12897/2020/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **FOX S.P.A. DI RENZO BOMPANI & C.** con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Pienza n. 100 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Codigoro n. 15. **Autorizzazione** alla **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **produzione elettrodomestici**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 6438 del 06.11.2015, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-3751 del 06.08.2019.

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda in data 11.02.2020, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota Prot. n. 8776 del 22.04.2020, Protocollo istanza SUAP n. 6621 del 18.03.2020, con completamento in data 21.04.2020, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2020/59316 del 22.04.2020, presentata dalla Ditta FOX S.P.A. DI RENZO BOMPANI & C., nella persona di Enrico Vento, in qualità di legale rappresentante della Ditta, con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Pienza n. 100 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Codigoro n. 15, di modifica sostanziale dell'attività di produzione elettrodomestici, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto della Provincia di Ferrara n. 6438 del 06.11.2015, come modificato con atto di modifica non sostanziale n. DET-AMB-2019-3751 del 06.08.2019, adottato da Arpae;
- CONSIDERATO che la variante in oggetto riguarda gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera. In particolare la Ditta dichiara che gli scarichi di processo autorizzati, provenienti dalla preparazione smalti nell'area mulini, sono stati dismessi e che le acque generate dalla suddetta produzione, vengono accumulate in una vasca di raccolta, per poi essere allontanate mediante Ditta specializzata. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, come risulta dal quadro riassuntivo e dalla planimetria allegati all'istanza, si dichiarano dismessi i seguenti punti di emissione autorizzati: E31, E32, E33, E34, E42, E49, E50, E62A, E210 ed E277 ed i seguenti punti di

emissione non soggetti ad autorizzazione: E215, E250, E252, E277, E102 ed E217. Viene inoltre reinserita l'emissione denominata E244 (sfiati e ricambi d'aria), erroneamente dichiarata dismessa in precedenza dalla Ditta;

- VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";
- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- VISTI:
 - * il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - * il D.Lgs 183/2017;
 - * la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - * la L.R. n. 5/06;
 - * la L.R. 21/2012;
 - * la L. 447/95;
 - * la D.G.R. n. 1769/2010 e in particolare l'Allegato 4 "Prescrizioni tecniche per tipo di attività (art. 272, comma 2) – Punto 4.34;

- VISTE le modifiche che il D.Lgs 183/2017 ha apportato al D.Lgs 152/06, e in particolare l'aggiornamento dell'elenco degli impianti e delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, Elenco di cui alla Parte I, dell'allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.) e nello specifico del punto dd): *“Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW”*;
- VISTI altresì:
 - * la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - * la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - * la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - * la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6438 del 06.11.2015, adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, come modificato con atto di Arpae n. DET-AMB-2019-3751 del 06.08.2019;
- VISTA la nota inviata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 10122 del 18.05.2020 (Prot. Arpae n. PG/2020/72197 del 18.05.2020), con cui ha trasmesso: il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 6685 del 08.05.2020 e il parere favorevole del Servizio Ambiente della stessa Unione relativamente alla matrice scarichi e all'impatto acustico;
- PRESO ATTO:
 - * che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nel suo parere sopra citato, precisa che trattasi di modifiche migliorative che prevedono l'eliminazione dello scarico nella linea consorziale

denominata “Canale Principale Tersallo” delle acque reflue industriali (di processo) generate nell'area mulini per la preparazione degli smalti;

* che il Servizio Ambiente dell'Unione Valli e Delizie nel suo parere sopra citato, relativamente alla matrice scarichi, ha preso atto che la richiesta comporta la dismissione dello scarico produttivo S1 legato alla preparazione smalti nell'area mulini, che verranno smaltiti come rifiuti tramite deposito temporaneo e ha precisato che restano invariati gli scarichi di tipo domestico prodotti dai servizi igienici e dal locale mensa confluenti al depuratore biologico e quindi nel Condotto Tersallo;

- VISTA la nota del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. 89528 del 22.06.2020, nella quale prende atto che la Ditta intende raccogliere i suoi reflui industriali, come rifiuto liquido, in una vasca a tenuta, originando di fatto un Deposito Temporaneo, per essere poi conferito ad un trasportatore abilitato al conferimento, ad impianto autorizzato. Lo stesso Servizio precisa che il rifiuto liquido dovrà essere classificato dalla Ditta e per quanto riguarda le modalità da rispettare per il suo deposito e per le tempistiche di asporto, saranno regolamentate dalle indicazioni previste all'art. 183,lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la gestione del Deposito Temporaneo;
- VERIFICATO che relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla planimetria e dal quadro riassuntivo prodotti, oltre al reinserimento dell'emissione **E244**, risultano anche presenti nuovi punti di emissione denominati **E306, E307, E308, E309, E310, E311, E312, E313, E314, E315, E316** ed **E317**, tutti non soggetti ad autorizzazione, secondo quanto dichiarato dalla Ditta, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., perché *provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti*;
- VISTO che dalla precedente istruttoria risulta:
 - * che l'emissione **E94**, derivante dalla cappa cucina della mensa, non è soggetta ad autorizzazione in quanto rientra nell'elenco degli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Elenco di cui alla Parte I, dell'allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.) e precisamente al punto e): “*Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie*”

- * che le emissioni denominate **E124** (Generatore corrente emergenza funzionante a gasolio) ed **E124A** (Motopompa antincendio emergenza funzionante a gasolio), non sono soggette ad autorizzazione in quanto rientrano nell'elenco degli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Elenco di cui alla Parte I, dell'allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.) e precisamente al punto bb): *“Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;*
- * che le emissioni denominate **E38, E72, E72C, E91, E92, E202, E211, E238, E239, E240, E241, E242, E243, E251, E254, E257, E258, E259, E264, E268, E271, E282, E284** ed **E286**, non sono soggette ad autorizzazione, ai sensi di quanto indicato all'art. 272, comma 5, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto *provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti;*
- * che le emissioni denominate **E154, E155, E156, E300, E301, E302, E303, E304** derivano da impianti di combustione funzionanti a gas metano;
- * che l'emissione denominata **E305** deriva da caldaia a gas metano appartamento custode;
- RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6438 del 06.11.2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-3751 del 06.08.2019 e che la stessa sia da ritenersi, per quanto sopra esposto, una variante **non sostanziale dell'attività**, in quanto l'intervento proposto comporta un miglioramento delle condizioni ambientali;
- DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta

operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- DATO ATTO che con D.D.G. n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, per la modifica non sostanziale dell'attività, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6438 del 06.11.2015, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-3751 del 06.08.2019, per la modifica non sostanziale dell'attività di produzione elettrodomestici, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, alla Ditta **FOX S.P.A. DI RENZO BOMPANI & C., C.F. e P.IVA n. 01282490364 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Pienza n. 100 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Codigoro n. 15, come di seguito indicato:**

1) Il paragrafo A) dell'atto n. DET-AMB-2019-3751 del 06.08.2019 è sostituito dal seguente:

1. L'Allegato "A" - Schema planimetrico scarichi idrici all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata, **è sostituito** con l'Allegato "A" - Schema planimetrico scarichi idrici **del presente atto**;

2. L'Allegato "B" - Particolari vasche reparto decapaggio, all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata, è eliminato;
 3. Lo scarico autorizzato delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche in acque superficiali è quello contrassegnato con la lettera "S", ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Schema planimetrico scarichi idrici;
 4. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di campionamento indicato con la sigla "S2" nella planimetria di cui al precedente punto 3;
 5. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
 6. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
 7. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
 8. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
 9. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
 10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
- 2) I punti 1., 3., 4., 7., del paragrafo B) dell'atto n. DET-AMB-2019-3751 del 06.08.2019 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'Allegato "B"- Pianta con punti emissione in atmosfera, all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata **è sostituito** con l'**Allegato "B"** - *Planimetria delle emissioni rimanenti che proseguono l'attività senza modifiche* -, al presente atto;
3. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** – Pianta con punti emissione in atmosfera e denominate **E44, E59, E60, E62, E76, E99, E100, E104, E112, E125, E224, E269** ed **E276**;
4. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONI | E44 SEZIONE MULINI MANIPOL. MAN. SACCHI |
|------------------------------|--|
| Portata (Nm ³ /h) | 1.000 |
| Durata (h/giorno) | 1 |
| Altezza minima (m) | 8,70 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | |
|-------------------------|-----|
| Materiale particellare | 10 |
| Sistema di abbattimento | --- |

| EMISSIONI | E59 CATENA AUTOPULENTE | E60 ESSICCAZIONE AUTOPULENTE |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| Portata (Nm ³ /h) | 11.000 | 6.000 |
| Durata (h/giorno) | 4 | 8 |
| Altezza minima (m) | 8,90 | 9,30 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------|
| Materiale particellare | 10 | 50 |
| NOx (espressi come NO ₂) | --- | 500 |
| SOx (espressi come SO ₂) | --- | 1.700 |
| Sistema di abbattimento | FILTRO METALLICO A RETE | --- |

| EMISSIONI | E62 SPRUZZATURA | E76 SMALTERIA COTTURA FORNO |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Portata (Nm ³ /h) | 7.650 | 10.700 |
| Durata (h/giorno) | 2 | 12 |
| Altezza minima (m) | 9,40 | 8,00 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------|
| Materiale particolare | 10 | 5 |
| NOx (espressi come NO ₂) | --- | --- |
| SOx (espressi come SO ₂) | --- | --- |
| Fluoro | --- | 5 |
| Piombo | --- | 0,50 |
| Sistema di abbattimento | FILTRO METALLICO A RETE | --- |

| EMISSIONI | E224 SMALTERIA CATENA AUTOPULENTE | E276 SMALTERIA COTTURA FORNO NBP BIANCO |
|------------------------------|--|--|
| Portata (Nm ³ /h) | 11.000 | 4.000 |
| Durata (h/giorno) | 2 | 9 |
| Altezza minima (m) | 9,00 | 9,00 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | |
|-------------------------|-----|------|
| Materiale particolare | 10 | 5 |
| F | --- | 5 |
| Pb | --- | 0,50 |
| Sistema di abbattimento | --- | --- |

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle **Emissioni E44, E59, E60, E62, E76, E224 ed E276** con **frequenza almeno annuale**.

7. Per le emissioni denominate **E154** (generatore di calore a metano con potenza di 0,1465 Mwt), **E155** (generatore di calore a metano con potenza di 0,028 Mwt), **E156** (caldaia a metano con potenza di 0,042 Mwt), **E300** (caldaia a metano con potenza di 0,581 Mwt), **E301** (caldaia a metano con potenza di 0,581 Mwt), **E302** (caldaia a metano con potenza di 0,581 Mwt), **E303** (caldaia a metano con potenza di 0,024 Mwt), **E304** (caldaia a metano con potenza di 0,580 Mwt), **E305** (caldaia a metano con potenza di 0,024 Mwt), devono essere rispettati i limiti previsti dalla D.G.R. n. 1769/2010, punto 4.34: *Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 Mwt, ai sensi dell'art. 272, comma 2 ed art. 281, comma 4, del D.Lgs 152/06:*

| Inquinante | Limite di concentrazione (mg/Nm ³) | Tenore di ossigeno di riferimento |
|-----------------------|--|-----------------------------------|
| Polveri totali | 5 | 3% |
| Ossidi di azoto | 150 | |
| Ossidi di zolfo | 35 | |
| Monossido di carbonio | 100 | |

Per quanto qui disposto, **il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6438 del 06.11.2015, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-3751 del 06.08.2019, ai quali va unito come parte integrante**, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata e, nell'atto di modifica n. DET-AMB-2019-3751 del 06.08.2019, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione, all'Azienda USL di Ferrara-Dipartimento Sanità Pubblica e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DELL'A.U.A. IN VIGORE.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Per la Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara
L'incaricato di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia
Dr.ssa Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.